Assicurativo.it

Giudice di Pace di Acquaviva 508 del 2000

di Spataro

Competenza del giudice di pace in materia di rimborsi

del su Assicurativo.it, oggi e' il 06.05.2024

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, Avv. Benedetto Rizzo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n.XXX del ruolo generale degli affari contenziosi dellâ€™anno XXX T R A L.C. - ATTORE - E AXA ASSICURAZIONI - CONVENUTA - N O N C H Eâ€™ ISVAP - CONVENUTO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il L.C. conveniva in giudizio lâ€™AXA ASS.NI e lâ€™ISVAP per sentirli condannare - previa declaratoria di illiceitÃ dellâ€™aumento del costo della polizza assicurativa n.00XXXXX contratta con lâ€™AXA Ass.ni S.p.a. - al pagamento, in solido, in suo favore, della somma corrispondente al 20% del premio di polizza, pagato in piÃ¹ rispetto a quello dovuto e, comunque, da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura, a titolo di risarcimento danni, con vittoria di spese di lite. Deduceva lâ€™attore, con riferimento alla predetta polizza assicurativa - riguardante il suo automezzo â€œXXXXX, telaio 000000â€• - che il predetto maggiore costo del premio (Â£.154.000) era scaturito dal comportamento anticoncorrenziale tenuto dalla predetta societÃ assicuratrice, unitamente ad altre societÃ assicuratrici, cosÃ¬ come accertato dallâ€™Antitrust, e non diligentemente controllato dallâ€™ISVAP che, pertanto, ne era divenuta corresponsabile. Documentalmente lâ€™AXA risultava essere una delle trentanove compagnie sanzionate dallâ€™Antitrust, con multa pari a 700 miliardi, in quanto partecipi ad accordo di â€œcartelloâ€•. Tale attivitÃ , in violazione della legge sulla concorrenza, aveva determinato il preindicato maggior costo della suddetta polizza. Lâ€™AXA Ass.ni S.p.a., ritualmente costituitasi, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi lâ€™incompetenza funzionale e territoriale del-lâ€™adito giudicante in favore della Corte dâ€™Appello di TORINO o di BARI ex art.33 co. 2 L.287/90, la nullitÃ della citazione per indeterminatezza dei fatti di causa, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dellâ€™esito della proposta impugnazione innanzi al TAR Lazio del provvedimento Antitrust 28/07/2000, disporre lâ€™integrazione del contraddittorio mercÃ¨ la chiamata in causa di tutte le altre societÃ assicuratrici sanzionate e, nel merito, il rigetto della domanda perchÃ¨ non provata, con vittoria di spese di lite. Lâ€™ISVAP, costituitosi, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione ordinaria ai sensi dellâ€™art.37 c.p.c. in favore della giurisdizione del Giudice amministrativo ex art.7 L. 21/07/2000 n.205, o in ogni caso disporre la sospensione del processo per consentire la proposizione dâ€™istanza di regolamento di giurisdizione; in subordine, dichiarare la nullitÃ della citazione ex art.164 co.3 c.p.c.; in ulteriore subordine, disporre lâ€™estromissione dal giudizio dellâ€™ISVAP per difetto di legittimazione passiva ex art.20 co. 4 L.10/10/90, e, nel merito, il rigetto della domanda perchÃ¨ infondata, con vittoria di spese di lite. Acquisita agli atti tutta la documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva riservata per la decisione sulle eccezioni preliminari. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di estromissione, avanzata dallâ€™ISVAP, va accolta in quanto fondata in fatto ed in diritto. Il giudicante, in primo luogo, dichiara lâ€™estromissione dal presente giudizio dellâ€™ISVAP, revocato come corresponsabile per difetto di vigilanza, in quanto estraneo al rapporto intercorso tra lâ€™attore e lâ€™AXA Assicurazioni ed anche perchÃ¨ Ã¨ ingiustificata la sua presenza in tale veste, dappoichÃ¨ vi Ã¨ difetto di giurisdizione ordinaria sullâ€™operato (omissivo o non) dellâ€™ISVAP, la cui determinazione di eventuale responsabilitÃ ricade per legge nella sfera del Giudice Amministrativo. Di poi, lâ€™eccezione di incompetenza funzionale e territoriale dellâ€™adito giudicante in favore della Corte dâ€™Appello di TORINO o di BARI ex art.33 co.2 L.287/90, sollevata dalla convenuta XXX Ass.ni S.p.a., va rigettata in quanto detta norma riguard

http://www.avvocatiacquavivacassano.it/gdp_acquaviva_508_2000.htm - Www.avvocatiacquavivacassano.it

Hai letto: Giudice di Pace di Acquaviva 508 del 2000

Approfondimenti: Sentenza > Rca >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it